



Il Difensore Civico è intervenuto presso l'Amministrazione Comunale, chiedendo chiarimenti riguardo le segnalazioni dell'istante.

Da informazioni assunte presso l'Ufficio Tecnico comunale emergeva che il notevole lasso di tempo intercorso tra l'avvio del procedimento amministrativo e l'adozione del provvedimento di demolizione del fabbricato in questione non era imputabile all'inerzia dell'Amministrazione, bensì all'impossibilità di effettuare un sopralluogo e comunicare i relativi atti ai proprietari del fabbricato, in quanto assenti da lungo tempo dall'Italia.

Dopo numerosi tentativi di rintracciare la famiglia proprietaria dell'immobile, la Polizia Municipale riusciva finalmente a notificare l'avvio del procedimento e, a seguito di sopralluogo che accertava che l'opera in questione era abusiva, emetteva Ordinanza di demolizione.

A seguito di tale Ordinanza, il fabbricato veniva demolito.

1.10 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI**Esito richieste di riesame ex art. 25 L. 241/90****Stato delle pratiche****1.10.1 Le Società in house sono soggette alle normative degli Enti Pubblici**

Un intervento dell'Ufficio nella materia del diritto di accesso agli atti ha riguardato una richiesta di riesame a

seguito del diniego tacito opposto da una Società, partecipata da una Provincia abruzzese, all'accesso agli atti, in relazione ad una procedura di selezione del personale.

In particolare l'interessato chiedeva l'estrazione di copia dello Statuto della Società in questione ed il Regolamento relativo alle procedure di ricerca, di selezione ed inserimento del personale.

Il Difensore Civico esaminava nel merito la questione, rilevando che la richiesta di accesso agli atti era motivata dalla necessità dell'istante di tutelare i propri interessi, avendo presentato egli stesso la candidatura per una selezione del personale e vantando, quindi, un interesse giuridicamente protetto.

Inoltre rilevava che la documentazione richiesta non sollevava alcun dubbio circa la pertinenza dell'istanza di accesso agli atti, preordinata alla verifica dell'efficacia ed imparzialità dell'azione dell'Ente, nel delicato settore riguardante la dotazione del personale.

La Società in questione risultava essere una Società in house interamente partecipata dall'Ente locale,

pertanto, tenuta ad applicare tutte le normative degli enti pubblici, anche per quanto attiene all'assunzione del personale.

Il Difensore Civico, non rilevando motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nella quale si rinvenivano tutti i presupposti giuridici per l'accoglimento della richiesta, decideva di accogliere la richiesta di riesame.

1.10.2 La documentazione relativa ad un accesso agli atti viene erroneamente inviata al Difensore Civico

Si è rivolto a questo Ufficio l'Amministratore delegato di una Società che chiedeva, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, il riesame del diniego tacito, opposto dagli organi di un'Università, alla richiesta di rilascio di copia dei registri (o certificazione equipollente) comprovanti le presenze alle lezioni di una dipendente della Ditta in questione, iscritta ad un Master presso l'Ateneo.

La richiesta era motivata dalla necessità di verificare un'eventuale concomitanza tra la frequenza ai predetti

corsi da parte della dipendente e l'assenza dal lavoro della stessa, per malattia.

Il Difensore Civico, rivoltosi quindi agli Organi dell'Università in questione per reperire tutte le notizie utili alla disamina della pratica, veniva a conoscenza del fatto che, per l'organizzazione del Master, si era costituita una Associazione Temporanea di Scopo, con Capogruppo una Società per Azioni che aveva il compito di espletare tutte le formalità e gli atti necessari finalizzati alla partecipazione alle attività di formazione; tale Società era, pertanto, l'unica depositaria delle informazioni richieste.

La richiesta del Difensore Civico era accolta favorevolmente dalla Società che, erroneamente, inviava tutta la documentazione a questo Ufficio, anziché al diretto interessato.

Ciò comportava la necessità di una nuova richiesta di accesso agli atti, questa volta indirizzata alla S.p.A. da parte dell'istante, in quanto il Difensore Civico è incompetente a valutare l'accessibilità degli atti richiesti.

La vicenda, seppur dopo vari mesi, si concludeva positivamente.

1.10.3 Richiesta di accesso agli atti di un'Azienda Sanitaria da parte di un medico dipendente

E' pervenuta a questo Ufficio richiesta del riesame del silenzio-rifiuto opposto da una Azienda Sanitaria, relativamente alla richiesta di accesso agli atti da parte di un medico, dipendente della stessa ASL, volta ad ottenere copia degli atti inerenti un procedimento amministrativo attivato nei propri confronti.

In particolare venivano richiesti:

- Copia dei documenti amministrativi inerenti il rapporto di lavoro del medico presso l'Azienda, dalla data di assunzione;
- Nominativo del Responsabile del Procedimento incaricato dell'istruttoria.

A seguito delle informazioni assunte presso la ASL e considerato che la normativa vigente in materia riconosce, al destinatario del provvedimento finale, il diritto di accedere agli atti istruttori relativi a procedimenti amministrativi in corso, richiedendo ed ottenendo

dall'Amministrazione informazioni circa lo stato di avanzamento ed il termine di conclusione del procedimento che lo riguarda, il Difensore Civico riteneva che, nel caso di specie, sussistevano tutti i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso richiesto.

Riteneva pertanto accoglibile la richiesta di riesame presentata dal medico, che, a seguito dell'intervento del Difensore Civico, riceveva le attestazioni richieste ed il nominativo del Responsabile del Procedimento.

1.10.4 Diniego di accesso agli atti e mancata attivazione procedimenti amministrativi

Un gruppo di Consiglieri di minoranza di un Comune, a seguito del silenzio rifiuto opposto agli stessi, in merito alla richiesta di accesso a vari atti dell'Amministrazione (tra i quali visione del registro protocollo, copia di atti inerenti la realizzazione di unità abitative a carattere provvisorio e pratiche relative alla ricostruzione post sisma) si rivolgevano all'Ufficio, denunciando il presunto comportamento ostativo dell'Ente.

Il Comune, interpellato dal Difensore Civico, forniva chiarimenti in ordine alle singole richieste, precisando che gran parte della documentazione era a disposizione, mentre per i restanti atti, era necessaria una rimodulazione della richiesta, troppo generica e che pertanto appariva preordinata ad un controllo specifico dell'operato dell'Amministrazione.

Inoltre il Comune riteneva che le richieste avessero in realtà il solo scopo di gravare l'Amministrazione, considerata la scarsità di mezzi e di personale.

Com'è noto, il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato tutto particolare, in quanto finalizzato al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio Comunale. Ne consegue che sul consigliere comunale non grava, né può gravare, alcun onere di motivazione in ordine alle proprie richieste d'informazione (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. N. 5264 del 09.10.2007), né gli uffici comunali hanno titolo a richiedere e conoscerne le ragioni sottostanti. Diversamente opinando, infatti, la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al

Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad “arbitro” – per di più senza alcuna investitura democratica- delle forme di esercizio delle potestà pubbliche proprie dell’organo deputato all’individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica.

L’esistenza e l’attualità dell’interesse che sostanzia la speciale *actio ad exhibendum* devono quindi ritenersi presunte *juris et de jure* dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori, ai componenti del consiglio comunale (Cons. Stato, Sent. N. 4471 del 2 settembre 2005).

Tanto è vero che, a fronte di istanze di accesso a documenti amministrativi avanzate da consiglieri comunali, è ritenuto illegittimo il diniego dell’accesso nella forma di riproduzione fotostatica, in quanto considerato ingiustificato aggravio delle normale attività amministrativa del Comune, essendo obbligo dell’amministrazione dotarsi di un apparato burocratico in grado di soddisfare gli adempimenti di propria competenza.

La notevole mole della documentazione da consegnare può, nel caso, giustificare la distribuzione nel tempo del rilascio delle copie richieste.

A seguito della richiesta dell'Ufficio, il Comune rendeva disponibile la documentazione richiesta.

1.10.5 I partecipanti ad un concorso pubblico non sono considerati “contro interessati”

Un candidato ad un concorso indetto da un'Amministrazione rivolgeva al Difensore Civico richiesta di riesame in relazione al diniego tacito opposto dalla stessa alla richiesta di accesso agli atti relativi ai verbali della commissione esaminatrice ed agli elaborati del richiedente e di altri partecipanti.

A seguito della richiesta del Difensore Civico, il Comune consentiva l'accesso solo ad una parte dei documenti, per l'altra documentazione - ed in particolare per gli elaborati degli altri concorrenti - confermava il diniego, dichiarando che questi ultimi, ai quali era stata

notificata la richiesta d'accesso in qualità di contro interessati, non avevano accordato il proprio consenso.

A tal proposito, s'intende che gli atti del concorso pubblico sono documenti amministrativi soggetti, in quanto tali, alle regole dettate in materia di accesso dalla Legge 241/90 e s.m.i, ma con le peculiarità connesse al procedimento concorsuale stesso, così come segnalate da ormai consolidata giurisprudenza.

Invero, la procedura concorsuale si caratterizza per il fatto che “le domande e i documenti prodotti dai candidati –così come i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati - sono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza” (TAR Lazio, Roma, sez. III, 8 luglio 2008 n. 6450).

In termini analoghi si esprime il TAR Veneto (Venezia, sez. III, 12 dicembre 2008, n. 3840), affermando che nell'ambito di una procedura concorsuale deve essere

esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela di terzi relativamente ai documenti prodotti dai candidati, ai verbali, alle schede di valutazione e agli elaborati, in quanto i concorrenti, nel partecipare ad una competizione per propria natura di carattere comparativo, accettano l'uscita di tali atti dalla propria sfera personale e la loro acquisizione alla procedura.

Ancora, il Consiglio di Stato (sez. IV, 31.10.1997, n. 1249), ha osservato come un concorso pubblico è una procedura dove non si instaurano rapporti solo tra i candidati e la P.A., ma anche fra gli stessi esaminandi e quindi, essendo inevitabile un giudizio di relazione, è consentito l'accesso alle prove degli altri concorrenti.

Sulla base dei suddetti principi, la giurisprudenza ha escluso che gli altri partecipanti alla procedura concorsuale possano assumere la qualifica di "controinteressati" a seguito della richiesta di accesso di un concorrente (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 1997, n. 260e TAR Veneto, sent. 3840 citata).

Non sembra quindi applicabile la procedura ex art. 3 D.P.R. 184/2006 che prevede la notifica ai

controinteressati di cui all'art. 22, lettera c), della Legge 241/90, essendo stato riconosciuto che nella procedura in esame i concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla stessa, abbiano rinunciato alle esigenze di riservatezza che caratterizzano tale posizione.

Naturalmente, l'esercizio del diritto di accesso all'interno di una procedura concorsuale non sfugge, pur in presenza degli specifici aspetti che caratterizzano la posizione dei concorrenti, alla regola generale per la quale la richiesta deve provenire dal soggetto interessato di cui l'art. 22, lettera b) della legge citata che abbia un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento del quale è richiesta l'esibizione.

Infatti, la giurisprudenza qualifica qualunque concorrente ad una procedura selettiva astrattamente titolare di un interesse personale qualificato e differenziato da quello della generalità dei consociati, alla regolarità della procedura concorsuale, ed in tale posizione gli consente di accedere a documenti riferibili ad altri concorrenti; tuttavia, la richiesta deve essere comunque

motivata con riguardo alla situazione che si ritiene lesa ed all'interesse diretto, concreto ed attuale che anima il concorrente (TAR Veneto, sez. I, sent. 2312 del 04.08.2006 per la quale: “il concorrente classificato non idoneo nella prova d'esame prevista da una procedura concorsuale è titolare di una posizione differenziata e di interesse diretto che gli dà titolo ad accedere agli atti della commissione giudicatrice e comunque a tutti quelli della procedura stessa, ivi compresi gli elaborati delle prove scritte, ed ai titoli degli altri candidati”).

Con riguardo alla posizione giuridicamente rilevante che deve possedere il soggetto richiedente l'accesso, questa non deve comprendere tutti i requisiti stabiliti per la proposizione del ricorso al Giudice Amministrativo avverso un atto lesivo della posizione giuridica vantata (tra i quali l'attualità dell'interesse ad agire), essendo sufficiente che l'istante sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta di documenti si fondi su tale posizione (TAR Lazio, Roma, sez. III, 15 gennaio 2007, n. 197).

La posizione qualificata che assume il soggetto partecipante al concorso si può manifestare anche durante l'espletamento della procedura e, quindi, con riferimento agli atti inerenti la fase sub procedimentale istruttoria (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 1997, n. 260).

Inoltre, sempre ai fini dell'accesso, la posizione qualificata in commento appartiene anche ai candidati esclusi da un concorso, in quanto non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, poiché, a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione ad un concorso, sono divenuti parte integrante della procedura concorsuale (parere della Commissione per l'accesso del 15 marzo 2005).

A seguito delle ulteriori osservazioni dell'Ufficio, l'Amministrazione comunicava che la documentazione richiesta era disponibile presso i propri uffici.

**1.11 VARIE — AFFARI GENERALI — RAPPORTI
ISTITUZIONALI****1.11.1 Un allevamento di animali di piccola taglia
provoca disagi ad un cittadino**

Un cittadino di un Comune della Regione ha avanzato un reclamo a questo Ufficio segnalando che l'Amministrazione Comunale, il Corpo Forestale e la ASL territoriale avevano autorizzato l'apertura di un allevamento di varie specie animali di piccola taglia a ridosso della propria abitazione, dal quale sarebbero scaturiti, tra l'altro, evidenti problemi igienico-sanitari.

Il Difensore Civico, dopo aver approfondito le notizie relative allo stato igienico-sanitario lamentato dall'istante, ha preso contatti con gli Uffici deputati alla tutela della salute fisica e ambientale.

A seguito dell'intervento dell'Ufficio presso le Autorità competenti, venivano effettuati diversi sopralluoghi tesi alla valutazione igienico-sanitaria delle adiacenze esterne all'abitazione; dai verbali redatti dai tecnici incaricati, emergeva che all'esterno dell'abitazione era presente un